



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in data 15/02/2021, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 6091/2016 (+ 6092/2016) R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente

TRA

GIAQUINTO Teresa e **GIAQUINTO** Vincenzo, rapp.ti e difesi dall'avv. Salvatore Zannini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore sito in Falciano del Massico (CE) via Vellaria n. 20 – opposenti –

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in proprio e quale mandatario della e **S.C.C.I.** s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati, Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Erminio Capasso ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati in Caserta presso l'Ufficio Legale della sede di via Arena Località San Benedetto - opposti –

NONCHE'

AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, già Equitalia Servizi di Riscossione spa, in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Casanova ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta , via Acquaviva, Traversa Clanio n. 8 – opposta -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 20.06.2016, contrassegnato dal n. r.g. 6091/2016, la parte opponente Giaquinto Teresa, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820160001063588/000, notificato, in data 18.05.2016, con il quale l'Inps di Caserta ingiungeva il pagamento della somma di € 5.668,05, a titolo di contributi dovuti per la iscrizione alla gestione commercianti ex art. 1 comma 203 L. 662/1996 relativa al periodo 11/2012 – 12/2015 nonché ulteriori somme aggiuntive.

Deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto; per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti. In particolare esponeva che: la ricorrente Giaquinto Teresa era titolare di una partecipazione sociale pari al 33,33 % della società “La Vignarella s.r.l.” di cui sono soci altri familiari e rappresentante legale, all'epoca, il fratello Francesco Giaquinto; che la opponente Teresa Giaquinto ha svolto le mansioni di cuoca e non ha mai avuto la rappresentanza legale anche di fatto della società “la Vignarella s.r.l.” ; che, aveva lavorato alle dipendenze della predetta società come da buste paga in atti; che, peraltro, in data 18.02.2014, la società predetta aveva cessato la sua attività come da visura CCIAA allegata.

Tanto premesso concludeva chiedendo di dichiarare non dovuti i contributi indicati nell'avviso di addebito opposto, per le argomentazioni indicate in ricorso, vinte le spese di lite con distrazione.

Il ricorso veniva iscritto a ruolo con n. 6091/2016 e, instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps in proprio e quale mandatario della SCCI spa, con memoria depositata, telematicamente, in data 22.05.2017, con la quale eccepiva che l'avviso di addebito opposto era stato parzialmente sgravato, tenuto conto della data di cessazione dell'attività societaria in data 18.02.2014. Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso in quanto, in seguito all'attività ispettiva espletata presso la predetta società, gli ispettori avevano accertato che, nel caso di specie, tra Giaquinto Teresa la società "La Vignarella s.r.l." non era intercorso un rapporto di lavoro subordinato quanto piuttosto di lavoro autonomo con obbligo di iscrizione quale socia alla gestione Commercianti ex L. 662/1996.

Tanto premesso concludeva chiedendo di rigettare il ricorso. Vinte le spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio, l'Equitalia Servizi di Riscossione spa, che eccepiva, preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito l'infondatezza del ricorso e concludeva per il suo rigetto. Con vittoria delle spese di lite.

Con ricorso depositato, in data 20.06.2016, contrassegnato dal n.r.g. 6092/2016, l'opponente Giaquinto Vincenzo, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820160001063478/000, notificato, in data 18.05.2016, con il quale l'Inps di Caserta chiedeva il pagamento della somma di € 6.325,28, a titolo di contributi dovuti per la iscrizione alla gestione commercianti ex art. 1 comma 203 L. 662/1996, relativa al periodo 08/2012 – 12/2015 nonché ulteriori somme aggiuntive.

Deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto; per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti. In particolare esponeva che: il ricorrente Giaquinto Vincenzo era titolare di una partecipazione sociale pari al 8,33 % della società "La Vignarella s.r.l." di cui sono soci altri familiari e rappresentante legale, all'epoca, il fratello Francesco Giaquinto; di aver svolto le mansioni di cuoco e di non aver mai avuto la rappresentanza legale, anche di fatto, della predetta società; che aveva lavorato alle sue dipendenze della società La Vignarella s.r.l., come da busta paga in atti; che, peraltro, in data 18.02.2014, la società predetta aveva cessato la sua attività come da visura CCIAA allegata.

Tanto premesso concludeva chiedendo di dichiarare non dovuti i contributi indicati nell'avviso di addebito opposto, per le articolate argomentazioni indicate in ricorso, vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps in proprio e quale mandatario della SCCI spa, con memoria depositata, telematicamente, in data 22.05.2017, con la quale eccepiva che l'avviso di addebito opposto era stato parzialmente sgravato, tenuto conto della data di cessazione dell'attività societaria in data 18.02.2014. Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso in quanto, in seguito

all'attività ispettiva espletata presso la predetta società, gli ispettori hanno accertato che, nel caso di specie, tra Giaquinto Vincenzo e la società "La Vignarella s.r.l." non era intercorso un rapporto di lavoro subordinato quanto piuttosto di lavoro autonomo con obbligo di iscrizione, quale socio, alla gestione Commercianti ex L. 662/1996.

Espletata l'istruttoria, disposta la riunione dei predetti procedimenti, concesso un termine per il deposito di note, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione- già Equitalia Servizi di Riscossione spa. Difatti, nel giudizio *de quo* legittimi contraddittori sono soltanto l'opponente e l'ente impositore, giacché solo quest'ultimo è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e non anche il concessionario, non avendo l'istante sollevato alcuna doglianza di carattere formale attinente all'attività esecutiva.

Va, poi, dichiarata la parziale cessata la materia del contendere con riguardo ai contributi gestione commercianti, richiesti alle parti oppponenti, con gli avvisi di addebito impugnati, per il periodo 19/02/2014 – 12/2015, atteso che l'Inps, preso atto dell'intervenuta cessazione dell'attività della società "La Vignarella SRL" aveva provveduto, allo sgravio, in autotutela, dei predetti contributi per il periodo successivo al 18.02.2014 (cfr. provvedimento di annullamento in atti – produzione telematica Inps). Nella specie, pertanto, l'oggetto del contendere concerne, esclusivamente, l'accertamento della debenza o meno della contribuzione relativa agli anni 2012, 2013 e per i mesi di gennaio e febbraio 2014 (fino al 18.02.2014).

Gli opposenti deducono la nullità degli avvisi di addebito opposti per violazione dei termini di legge previsti per l'emissione degli stessi e per omessa notifica dei verbali di accertamento agli stessi sotesi. Si tratta di vizi formali attinenti alla regolarità del procedimento di riscossione.

In quanto tali, essi integrano non già motivi di opposizione all'iscrizione a ruolo per motivi di merito, di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999, bensì motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.

Trova applicazione, dunque, il principio, già più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e che trova riscontro nella giurisprudenza del S.C. che in questa sede, anche ai sensi del novellato art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., si richiama, secondo cui: "*In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del*

ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.p.r. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, 2° comma, d.leg. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata); ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni (oggi venti) dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, 2° comma, d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata" (Cass. 25757/2008, anche per il riferimento, in motivazione, a precedenti conformi).

Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 32820160001063588/000, è stato notificato dall'Inps in data 18.05.2016 ed il ricorso depositato in data 20.06.2016 e l'avviso di addebito n. 32820160001063478/000, risulta notificato dall'Inps in data 18.05.2016, ed il ricorso depositato in data 20.06.2016. Ne consegue che, nella fattispecie in oggetto, è, pertanto, ampiamente decorso il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., con conseguente decadenza dell'azione relativa ai dedotti vizi formali del procedimento di riscossione.

Al contrario l'opposizione avverso gli avvisi di addebito impugnati, per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria, è tempestiva, in quanto proposta entro il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5 del D.lgs. 46/99, tenuto conto della data di notifica degli stessi e del deposito dei ricorso giudiziari.

Quanto al merito i ricorsi riuniti sono infondati e vanno pertanto rigettati.

Orbene, in punto di diritto, giova evidenziare il comma 203 dell'art. 1 l. 23.12.1996, n. 662, che ha modificato l'art. 29 dalla l. 3.6.1975, n. 160, prevede che: "*l'Obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia... b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i soci di società a responsabilità limitata ... c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.. d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".*

L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore commerciale, al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).

In base al chiaro tenore della norma si evince che la iscrizione alla "Gestione Speciale Commercianti" è obbligatoria comunque per il socio di società a responsabilità che presti la propria attività lavorativa in azienda con carattere di abitudine e prevalenza, anche se lo stesso non ha alcuna responsabilità di impresa, e pertanto anche se non riveste la carica di amministratore e la sua quota di partecipazione sia modesta. Il requisito della “abitudine e prevalenza” dell’attività prestata in favore della società risulta confermato nelle diverse circolari Inps (v. Circolari n. 214 del 9-10-98; n. 32 del 15-2-99).

Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale.

Tanto premesso l’avviso di addebito n. 32820160001063588/000, emesso nei riguardi di Teresa Giaquinto, trova fondamento nel verbale di accertamento n° 2000000397881, redatto all’esito dell’attività ispettiva terminata in data 24/02/2014, e con il quale, la parte oppponente è stata iscritta nella Gestione autonoma, dall’1/11/2012 per l’attività di ristorazione da quest’ultima esercitata nell’ambito della società “LA VIGNARELLA SRL”, ex art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, disconoscendo il pregresso rapporto di lavoro stipulato come lavoratrice dipendente.

L’avviso di addebito n. 32820160001063478/000, emesso nei riguardi di Vincenzo Giaquinto trova fondamento nel verbale di accertamento n° 2000000397882, redatto all’esito dell’attività ispettiva terminata in data 24/02/2014, e con il quale, l’opponente è stato iscritto nella Gestione autonoma, dall’1/08/2012 per l’attività di ristorazione da quest’ultimo esercitata nell’ambito della società “LA VIGNARELLA SRL”, ex art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, disconoscendo il pregresso rapporto di lavoro stipulato come lavoratore dipendente.

Osserva il Tribunale come in ordine al valore del verbale ispettivo e delle dichiarazioni in esso contenuto le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 12545 del 25.11.92) affermano: *“... il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 cc, l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi alla contestazione della verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero della fondatezza di apprezzamento o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento.*

In Cass. Sez. Lav. n. 655 del 23 gennaio 1999, si ribadisce:

“I verbali redatti dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, che sono pubblici ufficiali, fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., della provenienza dai sottoscrittori, delle dichiarazioni rese dai terzi e dei fatti che i medesimi sottoscrittori attestino essere avvenuti in loro presenza o da essi compiuti. Riguardo alle altre circostanze di fatto che gli ispettori segnalino di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o a seguito di altre indagini, i verbali hanno invece un'attendibilità che può essere inficiata da prova contraria. In particolare,

per quanto concerne le dichiarazioni rese dai terzi ai pubblici ufficiali e da questi recepite a verbale, fermo restando che l'esistenza di tali dichiarazioni e il relativo contenuto formano oggetto di pubblica fede, è fatta salva la prova contraria della veridicità delle medesime, la cui valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base al suo libero apprezzamento.”

Ed ancora: *“i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenute, e quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, senza poterne però attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (in tal senso, tra le altre, Cass., 9 settembre 1999, n. 95839; Cass., 18 giugno 1998, n. 6110).*

Quanto alle dichiarazioni rese dalla parte agli ispettori, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che le dichiarazioni rese ad organi di polizia giudiziaria - come sono gli ispettori Inps - ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr., tra le altre, Cass., sez.lav., 16 agosto 2000, n. 10825; Cass., sez. lav., 7 settembre 2015, n. 17702).

Ciò premesso, osserva il giudicante come occorra procedere alla valutazione delle risultanze del verbale di accertamento unitamente a tutti gli altri elementi emersi dagli atti di causa.

E' pacifico, anche in quanto accertato nei verbali ispettivi dai quali traggono origine gli avvisi di addebito opposti, che gli opposenti, nel periodo oggetto di accertamento, erano soci della società “La Vignarella s.r.l.” e che gli stessi, nell’ambito della predetta società, espletavano attività lavorativa in favore della società e non erano amministratori della stessa.

Dall’accertamento ispettivo è emerso che la Società La Vignarella s.r.l. è composta dai seguenti soci”

1)Giaquinto Francesco nato il 13/10/1965 a Casagiove titolare di una partecipazione sociale pari al 33,33 % capitale sociale;

2) Giaquinto Teresa nata il 29/08/1967 a Casagiove titolare di una partecipazione sociale pari al 33,33 % del capitale sociale;

3) Giaquinto Vincenzo nato il 13/03/1970 a Caserta titolare di una partecipazione sociale pari al 8,33 % capitale sociale;

4) Giaquinto Vincenzo nato il 13/03/1970 a Caserta titolare di una partecipazione sociale pari al 25 % capitale sociale — nudo proprietario. Usufruttuari sono sigg. Santoro Maria Cristina e Giaquinto Giovanni;

Amministratore unico della società è stato il socio Giaquinto Francesco fino ai 22/05/2013, mentre dal 22/05/2013 è la sig.ra Arnoldo Maria Luisa nata a Trento il 25/09/1943”

La stessa ricorrente Teresa Giaquinto, come è dato leggere nella stessa relazione ispettiva, allegata alla produzione dell'Inps (cfr. verbale ispettivo n. 2000000397881), sentita dagli ispettori ha dichiarato di essere socia della predetta società che gestisce il ristorante sin dalla sua costituzione, che si è sempre interessata della preparazione di sughi e contorni, ed all'occorrenza risponde anche al telefono per le prenotazioni, firma anche le bolle per la consegna dei fornitori; che è sempre stata in cucina e quando non c'è della cucina si interessava suo fratello Enzo e che, in effetti, della cucina si è sempre interessata lei insieme al fratello in qualità di cuochi; che dal 1.1.2012 partecipa all'attività del ristorante ed è presente quasi tutti i giorni, che questa è stata la sua unica attività che svolge con abitudine e prevalenza. Lo stesso ricorrente Vincenzo Giaquinto, come è dato leggere nella stessa relazione ispettiva, allegata alla produzione dell'Inps (cfr. verbale ispettivo n. 2000000397882), sentito dagli ispettori ha dichiarato che: è socio della società insieme ai fratelli Francesco e Teresa; svolge i seguenti lavori: di cuoco, di pizzaiolo, oltre a gestire la sala; comunque se c'è bisogno dà una mano anche ai tavoli; si dedica anche a lavori di amministrazione della società, contatta i clienti per eventuali cerimonie, partecipa a tutti i lavori in modo autonomo, partecipa all'attività in modo abituale e prevalente dall'agosto del 2012; gestisce anche i dipendenti e dà loro direttive ed ordini al fine della gestione dell'attività; - lavora tutti i giorni tranne il mercoledì perché giornata di chiusura; - all'occorrenza svolge anche altri adempimenti come la spesa di frutta, verdura e pesce.

Il socio amministratore della società La Vignarella s.r.l. Francesco Giaquinto, come è dato leggere nelle relazioni ispettive, allegate alla produzione dell'Inps (cfr. verbale ispettivo n. 2000000397881 e n. 000000397882), sentito dagli ispettori, ha dichiarato che: è amministratore unico della Società fin dalla sua costituzione; gli altri soci sono fratelli Vincenzo e Teresa; tutti e tre si occupano della conduzione e dello svolgimento dell'attività; - si occupa un po' di tutto e svolge tutte le mansioni inerenti l'attività di ristorante. Fa la spesa al mattino, a pranzo e a cena si dedica ai clienti, lo stesso fanno i fratelli che all'occorrenza svolgono anche le sue mansioni, cioè amministrare la società, fare la spesa, servizi ai tavoli, dedicarsi alla cucina, nonché i contatti con i clienti; questa è la sua unica attività che ha sempre svolto con abitudine e prevalenza da molti anni; che, Anche per i suoi fratelli questa è l'unica attività che svolgono in modo abituale e prevalente; che la società ha due dipendenti: la sig.ra Chioran e Chierico Rosaria e altri soggetti assunti con il voucher; che non ha un orario di lavoro in quanto dal mattino fino alla sera è sempre impegnato facendo in media dieci, dodici ore di lavoro al giorno; lo stesso fanno i fratelli in quanto non rispettano alcun orario di lavoro e svolgono le sue stesse mansioni in modo autonomo

Tali dichiarazioni seppure non aventi valore confessorio ai sensi 2735 cc comma 1 prima parte, sicuramente costituiscono valido argomento di prova a conferma della partecipazione personale dei ricorrenti al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza trovando, altresì, conferma nelle dichiarazioni rese da Francesco Giaquinto, socio e rappresentante legale della La Vignarella s.r.l.

Orbene, tenuto conto delle risultanze ispettive, i ricorrenti presentano tutti i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nella gestione commercianti.

Difatti l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012), non essendo necessario, nella fattispecie in esame trattandosi di una società a responsabilità limitata, che questi ultimi abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.

Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale..

Tanto premesso dalle risultanze dell'accertamento ispettivo, copra riportate, è chiaramente emerso che gli opposenti sono in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nella gestione commercianti: la qualità di socio di una s.r.l. operante nel settore Commercio Terziario, con tutte le prescritte autorizzazioni amministrative; sono titolari della predetta (La Vignarella s.r.l.) organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado; prestano la propria attività in favore della società con abitudine e prevalenza

In base al chiaro tenore della norma si evince chiaramente che la iscrizione alla "Gestione Speciale Commercianti" è obbligatoria comunque per il socio di società a responsabilità limitata che presti la propria attività lavorativa in azienda con carattere di abitudine e prevalenza, anche se lo stesso non ha alcuna responsabilità di impresa, e pertanto anche se non riveste la carica di amministratore e la sua quota di partecipazione sia modesta. Il requisito della "abitudine e prevalenza" dell'attività prestata in favore della società risulta confermato nelle diverse circolari Inps (v. Circolari n. 214 del 9-10-98; n. 32 del 15-2-99).

Nel caso di specie, peraltro, dall'espletata istruttoria è emerso che la società nel periodo in oggetto è sempre stata attiva e gli opposenti hanno svolto lavoro in ambito societario, in via abituale e prevalente e che la stessa società era organizzata, in via prevalente, con il lavoro dei soci e dei familiari.

Difatti il teste Salvatore Santoro, cliente abituale del ristorante "la Vignarella" dal 1998 ha riferito "*mi reco nel ristorante 4/5 volte a settimana... Giaquinto Francesco c'è sempre quando mi reco al ristorante. Lo vedo alla cassa è il proprietario. Quando ho organizzato la festa di 18 anni di mia figlia ho parlato con lui per pattuire il prezzo e tutti i dettagli della festa anche il menù; Giaquinto Vincenzo è il cuoco anche Giaquinto Teresa è all'interno della cucina come cuoca...ho visto Giaquinto Teresa preparare "le pettole con i fagioli" tirando la pasta con il mattarello, piatto che è la specialità del ristorante ..preciso che Giaquinto Francesco si confrontava con i fratelli per decidere il menù delle cerimonie*" (Cfr. verbale di udienza del 07.05.2018)

Il teste De Lise Bonaventura, il quale ha lavorato per un periodo presso il ristorante La Vignarella s.r.l. il sabato o la domenica, ha confermato che Teresa Giaquinto prestava la propria attività lavorativa

presso la predetta azienda familiare senza alcun vincolo di orario (*“Giaquinto Teresa stava in cucina ed anche attualmente svolge le mansioni di cuoca... E’ l’ultima ad arrivare e la prima ad andare via”*) (Cfr. verbale di udienza del 04.11.2019) .

Il teste Antonucci Concetta, cognata di Giaquinto Teresa, ha riferito che sia Teresa che Vincenzo Giaquinto prestavano la loro attività lavorativa all’interno del ristorante la Vignarella s.r.l. senza vincolo di orario (*“durante la settimana se c’era molto da fare mia cognata veniva anche a pranzo perché era la cuoca ..anche il fratello Enzo era cuoco, non c’erano altri cuochi.. non ricordo gli orari precisi di mia cognata ricordo che era la prima ad arrivare e la prima ad andare via”*) (cfr. verbale di udienza del 04.11.2019).

Il teste Salvatore Santoro, cliente abituale del predetto ristorante ha dichiarato *“frequento il ristorante in quanto sono amico di famiglia....il sig. Vincenzo svolgeva le mansioni di cuoco...”* (cfr. verbale di udienza del 05.04.2018) .

Irrilevanti ai fini della decisione sono poi le dichiarazioni del teste Vanore Antonio avendo quest’ultimo lavorato presso il ristorante “La Vignarella s.r.l.” dal 2006 al 2009 ovvero in un periodo non oggetto degli avvisi di addebito impugnati.

Orbene dalla prova orale è, pertanto, emerso che Teresa Giaquinto e Vincenzo Giaquinto prestavano la propria attività lavorativa con abitudine e prevalenza all’interno del ristorante “La Vignarella” senza vincolo di subordinazione.

I testi escussi nulla hanno riferito circa la sussistenza degli indici della subordinazione: difatti non è emerso che gli oppositori avevano l’obbligo di rispettare un determinato e preciso orario di lavoro; né che avessero l’obbligo di giustificare le assenze sul luogo di lavoro, né che percepivano una retribuzione fissa e /o con cadenza periodica ovvero che erano sottoposti al potere disciplinare e gerarchico di Giaquinto Francesco.

Tale quadro probatorio non può essere scalfito dalle dichiarazioni di Francesco Giaquinto, socio è rappresentante legale della società “La Vignarella s.r.l.” nonché fratelli degli odierni oppositori, il quale, nel procedimento contrassegnato dal n.r.g. 6091/2016, escusso all’udienza del 4.11.2019, ha riferito *“Giaquinto Teresa e Giaquinto Vincenzo sono miei fratelli. Sono direttore di sala del ristorante La Vignarella s.r.l. Preciso che tale ristorante ho gestito insieme ai miei fratelli fino a cinque /sei anni fa allorquando è stato ceduto”* confermando pertanto che i predetti svolgevano la propria attività lavorativa in azienda con carattere di abitudine e prevalenza senza vincolo di subordinazione.

Salvo poi, nel corso della deposizione, dichiarare, in evidente contrasto con quanto sopra riferito, che la ricorrente (Giaquinto Teresa) che egli impartiva le direttive.

Analoghe contraddizioni emergono, poi, nella deposizione resa dal medesimo teste nel giudizio contrassegnato dal n.r.g. 6092/2016. Giaquinto Francesco invero ha riferito che Vincenzo Giaquinto lavorava come cuoco e che veniva retribuito settimanalmente; salvo poi confermare le dichiarazioni rese dallo stesso dinanzi agli ispettori Inps.

Insomma le dichiarazioni del teste Francesco Giaquinto non possono essere poste a fondamento della decisione non solo per le evidenti contraddizioni sopra rilevate, ma anche in quanto egli è il rappresentante legale della società Vignarella s.r.l. nonchè fratello dei ricorrenti e per tali ragioni appare evidente, tenuto conto della posizione rivestita dallo stesso all'interno della compagine societaria, coinvolta nell'attività ispettiva e del suo rapporto di parentela con le parti oppponenti, che abbia un interesse ad un determinato esito della lite, che ne inficia evidentemente l'attendibilità.

In conclusione, dall'insieme delle risultanze istruttorie (verbali ispettivi e prova orale) può ritenersi provato che gli oppponenti, nel periodo in contestazione, rivestivano il ruolo di soci della società "La Vignarella s.r.l." e che hanno partecipato, personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Per tali ragioni i ricorsi riuniti vanno rigettati.

La complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, nonché il parziale sgravio in autotutela degli avvisi di addebito impugnati, costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- 1) dichiarata la parziale cessata la materia del contendere con riguardo all'impugnazione degli avvisi di addebito opposti, in relazione ai contributi gestione commercianti, richiesti dall'Inps alle parti oppponenti, per il periodo dal 19/02/2014 al 31/12/2015
- 2) rigetta nel resto le opposizioni riunite
- 3) compensa le spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 15/02/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi